

**AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA**  
**CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI**  
**(ai sensi dell'art. 45 della Legge n. 203/82)**

Il giorno \_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno 2017 in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_),  
tra l'**Azienda U.S.L. della Romagna** – Codice Fiscale e Partita IVA  
02483810392, con sede in Ravenna (RA), Via De Gasperi n. 8, rappresentata,  
a questo scopo, dal \_\_\_\_\_, Dott. \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_.\_\_.19\_\_, che interviene nel presente atto per dare  
esecuzione alla deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_ del \_\_.\_\_.2017;  
e l' \_\_\_\_\_ -  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_, numero REA \_\_\_\_\_,  
con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_,  
rappresentata, a questo scopo, dal \_\_\_\_\_, sig. \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_.\_\_.19\_\_;

**CON L'ASSISTENZA**

- della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_, rappresentata, a questo scopo, dal Sig.  
\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_.\_\_.19\_\_;

- della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_, rappresentata, a questo scopo, dal Sig.  
\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_.\_\_.19\_\_,

che sottoscrivono il presente accordo, in quanto sono contemplati,  
rappresentati e tutelati gli interessi delle categorie economiche dei proprietari  
affittanti e dei concessionari affittuari, in conformità alle funzioni  
rappresentative che i sopracitati sindacati assolvono,

## **PREMESSO**

- che l'Azienda U.S.L. della Romagna, per effetto degli artt. 5 del D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e 2 della L.R. n. 22 del 21.11.2013, è proprietaria, tra l'altro, dell'unità poderale oggetto del presente contratto di affitto sita nel Comune di \_\_\_\_\_;
- che, allo scopo di assicurare la conduzione della suddetta unità poderale secondo le regole della buona e normale tecnica agraria, senza pregiudizio per le eventuali procedure di alienazione connesse ad esigenze di finanziamento/investimento, l'Azienda U.S.L. della Romagna ha indetto un'asta pubblica per l'affitto della stessa mediante contratto di affitto in deroga alla L. n. 203/82 ai sensi dell'art. 45;
- che, all'esito della procedura, l'affitto della suddetta unità poderale è stato definitivamente aggiudicato a \_\_\_\_\_ che ha presentato la migliore offerta;

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 - OGGETTO**

L'Azienda U.S.L. della Romagna, in deroga alla L. n. 203/82, ai sensi dell'art. 45, concede in affitto a \_\_\_\_\_, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, l'unità poderale di sua proprietà, di seguito denominata: Podere/Terreno \_\_\_\_\_, sito in \_\_\_\_\_ – via \_\_\_\_\_ – Loc. \_\_\_\_\_, censito al C.T. del Comune di \_\_\_\_\_ al foglio \_\_\_\_\_, particelle nn. \_\_\_\_\_, per una superficie catastale complessiva di HA \_\_\_\_\_. come individuato nella **planimetria catastale** unita al presente contratto quale parte integrante.

L'affitto viene stabilito a corpo e non a misura con riferimento alla superficie catastale complessiva dell'unità poderale. Pertanto, ogni annessione o difetto rispetto alla superficie catastale complessiva sopra indicata non comporta alcuna variazione del canone e delle altre condizioni di contratto.

L'affitto è concesso ai soli fini agricoli e, pertanto, è ammesso l'utilizzo della unità poderale per la sola pratica agricola, con esclusione di usi diversi.

La parte concedente dichiara, e la parte affittuaria prende atto, di non essere intestataria di titoli all'aiuto di cui al Regolamento (CE) n. 1782/03.

#### **ART. 2 – DURATA**

In deroga all'art. 1 della L. n. 203/1982 ed ai sensi dell'art. 45 della medesima legge, il presente contratto, che decorre dall'11.11.2017, avrà termine il 10.11.2023, senza alcuna possibilità di tacito rinnovo e senza necessità di formale disdetta da parte dell'Azienda U.S.L. che viene data ora per allora.

La consegna dell'unità poderale oggetto del presente contratto sarà attestata mediante apposito verbale.

#### **ART. 3 – RISOLUZIONE ANTICIPATA - RECESSO**

In caso di alienazione dell'unità poderale, o di porzione di essa, prima della scadenza del contratto, lo stesso si intenderà risolto automaticamente, per intero ovvero limitatamente alla porzione del bene interessata, con effetto dalla data del relativo atto di trasferimento.

E' fatto salvo, ricorrendone i presupposti, il diritto di prelazione di cui alle Leggi n. 590 del 26.5.1965 e n. 817 del 14.8.1971 riservato all'affittuario nel caso di vendita di beni aventi destinazione agricola, con esclusione, quindi, per ogni altra destinazione urbanistica.

Il rilascio dell'unità poderale oggetto di alienazione, libera da persone e cose, dovrà avvenire:

- per i beni a destinazione agricola, entro 30 giorni dal termine che verrà assegnato per l'esercizio del diritto di prelazione, sempreché l'affittuario non si avvalga del diritto;
- per i beni con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, entro 30 giorni dal ricevimento, dell'atto deliberativo col quale si dispone il trasferimento.

In caso di trasferimento dell'unità poderale, o porzione di essa, a un fondo immobiliare o al patrimonio indisponibile dell'Azienda U.S.L. per fini istituzionali, la stessa potrà recedere, in tutto o in parte, dal contratto di affitto mediante preavviso non inferiore a sei mesi da comunicarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o Raccomandata A/R.

In ogni caso, l'affittuario si impegna, fino alla data dell'effettivo rilascio della unità poderale, o di porzione di essa, a provvedere alla coltivazione dell'unità poderale secondo le regole della buona e normale tecnica agraria.

L'affittuario rinuncia fin da ora alle indennità per anticipato rilascio di cui agli artt. 43 e 50 della L. n. 203/82 e, quindi, anche per il rilascio anticipato dell'unità poderale, o della porzione di essa, che in conformità agli strumenti urbanistici vigenti è, o sarà, soggetta ad utilizzazione diversa da quella agricola. Nessun indennizzo sarà pertanto dovuto all'affittuario per risoluzione o recesso anticipato dal contratto, sia parziale che totale. Allo stesso competerà invece il pagamento delle colture in atto, ovvero il rimborso delle anticipazioni colturali, qualora le colture siano state da poco impiantate.

In ogni caso di risoluzione o recesso parziale anticipato il canone di affitto sarà ridotto della quota corrispondente alla porzione del bene interessata dalla risoluzione o recesso parziale.

#### **ART. 4 – RILASCIO**

Alla scadenza naturale del contratto, ovvero a quella eventuale anticipata, l'unità poderale dovrà essere riconsegnata all'Azienda U.S.L. libera da persone e cose. Alla stessa maniera, nel caso di recesso e/o risoluzione parziale anticipata, dovrà essere rilasciata la porzione di unità poderale interessata. Il rilascio sarà attestato mediante apposito verbale.

Le strutture fisse asportabili, quali eventuali serre, container, strutture mobili, pompe per irrigazione ed altre attrezzature, non facenti parte delle dotazioni originarie dell'unità poderale, dovranno essere recuperate ed asportate dall'affittuario.

In caso di mancato rilascio del bene oggetto di affitto alla scadenza naturale del contratto, ovvero a quella anticipata, anche parziale, nelle ipotesi contrattualmente previste, l'affittuario è tenuto alla corresponsione di una penale, per ogni mese di ritardo, pari all'1% del valore dell'immobile non rilasciato, così come risultante nello Stato Patrimoniale dell'Azienda U.S.L., fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **ART. 5 – CANONE D'AFFITTO**

In deroga a quanto previsto dall'art. 9 della L. n. 203/1982, il canone annuo di affitto, viene fissato in € \_\_\_\_\_, da corrispondersi in un'unica rata anticipata scadente il 30 novembre di ciascun anno.

A decorrere dal secondo anno il canone di affitto di cui sopra sarà soggetto a rivalutazione in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT,

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente con riferimento al mese di novembre.

L'importo del canone d'affitto, in ragione del possibile rilascio parziale anticipato dell'unità poderale affittata secondo quanto previsto dal precedente Art. 3), potrà essere diminuito in misura proporzionale alla quota del bene rilasciato anticipatamente dall'affittuario.

Il mancato pagamento del canone di affitto entro le scadenze previste costituirà in mora l'affittuario - senza necessità di comunicazione scritta - con obbligo di corrispondere gli interessi al tasso legale e comporterà la rescissione del contratto di affitto.

#### **ART. 6 – GESTIONE DEI FONDI, MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI**

L'affittuario dichiara di ben conoscere l'unità poderale assunta in affitto, di averla trovata in buono stato di manutenzione e idonee al proprio uso.

L'affittuario si impegna a mantenere le iniziali condizioni di fertilità dell'unità poderale con il limite del rispetto della destinazione economica, dell'ordinamento colturale dei beni e con l'impegno di regimare le acque superficiali mantenendo puliti e ben efficienti i fossi e le scoline.

L'affittuario si obbliga inoltre ad assicurare l'ordine, il decoro e la pulizia dell'unità poderale. In particolare non è consentito il deposito, neanche temporaneo, di rifiuti di qualsivoglia natura. La violazione sarà sanzionata ai sensi della normativa vigente.

L'eventuale esecuzione di opere di trasformazione e miglioramento fondiario dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dal concedente. In ogni caso l'affittuario rinuncia a qualsiasi forma di indennizzo o compenso in

merito al mantenimento, all'aggiornamento ed all'ampliamento degli impianti delle singole colture inerenti l'ordinamento colturale oggi esistente, così come ad ogni forma di indennizzo per miglioramenti, addizioni e trasformazioni realizzati nel corso del rapporto, pur se autorizzati dall'Azienda U.S.L..

Qualora sia invece l'Azienda U.S.L. a richiedere all'affittuario eventuali interventi migliorativi straordinari rispetto allo stato di fatto esistente, resta fermo il diritto dell'affittuario all'indennizzo.

#### **ART. 7 – ASSICURAZIONE**

L'affittuario, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, consegna all'Azienda U.S.L. copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per un massimale di € 2.000.000,00 (duemilioni/00), in relazione agli eventuali danni derivanti dalla gestione delle unità poderale, unitamente alla relativa quietanza di pagamento.

Le parti prendono atto che la suddetta polizza è vincolata con l'obbligo di comunicazione, da parte della Compagnia all'Azienda U.S.L., dell'eventuale mancato pagamento del premio. Il venir meno della copertura assicurativa comporta la risoluzione del contratto.

#### **ART. 8 – RESPONSABILITA' PER DANNI**

L'affittuario, dalla data di consegna del bene oggetto del presente contratto, esonera l'Azienda U.S.L., ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, da ogni responsabilità civile e penale verso se stessa o terzi per eventuali danni che potessero derivare dall'esercizio dell'attività di gestione del bene affittato.

Qualora per opera di qualsiasi persona, venissero arrecati danni, commessi furti, occupazioni o altri reati sulle proprietà affittate, sarà obbligo

dell'affittuario di inoltrare immediata denuncia alle forze dell'ordine avvertendo contemporaneamente, per iscritto, l'Azienda U.S.L. proprietaria.

#### **ART. 9 – DIVIETO DI SUBAFFITTO E CESSIONE**

E' vietata ogni forma di subaffitto o di cessione, anche solo parziale, di diritti sull'unità poderale affittata, pena l'immediata rescissione del contratto e la rifusione dei danni eventualmente arrecati.

#### **ART. 10 – GARANZIA FIDEIUSSORIA**

A garanzia del rispetto degli impegni assunti con il presente contratto e della riconsegna dell'unità poderale nelle normali condizioni di produttività ed efficienza, salvo il normale deperimento dovuto all'uso e alla vetustà, l'affittuario, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, consegna all'Azienda U.S.L. garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa dell'importo di € \_\_\_\_\_,\_\_\_ (pari ad una annualità del canone di affitto) valida fino al 180° giorno dalla scadenza del contratto, o dopo l'eventuale data di recesso/risoluzione anticipata dello stesso.

Le parti prendono atto che la suddetta garanzia è escutibile a prima richiesta dell'Azienda U.S.L. beneficiaria - senza l'onere della preventiva escussione dell'obbligato principale di cui all'art. 1944 c.c., con rimozione di ogni eccezione anche in ordine al rapporto sottostante e nonostante eventuali opposizioni da parte dell'obbligato principale e/o di terzi - nel caso di inadempienza da parte dell'affittuario anche di un solo articolo del presente contratto o in caso di danno accertato arrecato all'Azienda U.S.L. proprietaria, all'unità poderale oggetto del presente contratto o alla collettività.

#### **ART. 11 – CONTRIBUTI AGRICOLI E PREVIDENZIALI**

I contributi agricoli unificati ed eventuali altri contributi previdenziali relativi alla manodopera assunta per la conduzione dell'unità poderale oggetto del presente contratto saranno a totale carico dell'affittuario.

#### **ART. 12 - CONTROVERSIE**

Le controversie, che eventualmente insorgeranno tra le parti, saranno risolte in sede sindacale, con l'assistenza delle Organizzazioni Professionali Agricole.

#### **ART. 13 – SPESE**

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25 All. B al D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm e ii.

Le spese di registrazione saranno sostenute in parti uguali dall'Azienda U.S.L. proprietaria e dall'affittuario.

#### **ART. 14 – MODIFICHE AL CONTRATTO**

Ogni modificazione del presente contratto dovrà essere stipulata per iscritto con l'assistenza delle Organizzazioni professionali agricole.

#### **ART. 15 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno speciale riferimento alle norme del Codice Civile, alle leggi vigenti in materia, agli usi e alle consuetudini locali, nonché alle previsioni del bando d'asta pubblica per l'affitto dell'unità poderale oggetto del presente contratto.

#### **ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le parti consentono il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30.6.2003; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi a questo atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

il concedente	l'affittuario
Azienda U.S.L. della Romagna	_____
_____	_____
l'Organizzazione Prof.le Agricola	l'Organizzazione Prof.le Agricola
_____	_____

Approvazione specifica:

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti approvano specificamente i patti di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14.

il concedente	l'affittuario
Azienda U.S.L. della Romagna	_____
_____	_____
l'Organizzazione Prof.le Agricola	l'Organizzazione Prof.le Agricola
_____	_____